

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Il giorno 11 del mese di ottobre dell'anno 2020 alle ore 18:30 presso Il Bocciodromo di Castelnovo di Sotto (RE) sito in via Petrarca n. 6 si e' riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Antonio Grossi, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti la sig.ra Manuela Mellini a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'assemblea e' stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, che sono presenti n. 72 associati in proprio e per delega, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti di legge.

Segue la discussione, diversi soci intervengono per manifestare la propria opinione e per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19:45.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



STATUTO ASSOCIAZIONE LE RANE APS

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "LE RANE APS", abbreviabile in "LE RANE APS con sede in Castelnovo di sotto in viale G. Marconi n. 4.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della regione Emilia Romagna senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire utili e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione pone come scopo ed attività istituzionale la promozione culturale, ricreativa e sportiva. per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Più precisamente l'associazione avrà come scopo principale la diffusione dell'arte teatrale, della danza ed in tutte quelle arti ed attività in cui si possa riconosce una promozione culturale e sportiva.

Sono attività prioritarie del Circolo, dirette agli associati, loro famigliari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Le attività prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di conferenze, dibattiti,



assemblee in materia culturale, sociale, sanitaria e del tempo libero in genere, nonché l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi, manifestazioni, attività di ballo nelle varie specialità, corsi, teatro, cinema.

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, anche attraverso la realizzazione di raccolte pubbliche di fondi con spettacoli e somministrazione di alimenti e bevande;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo e nel rispetto delle attività di interesse generale sopra riportate l'associazione si propone di:

- a) Lo sviluppo, la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte teatrale soprattutto nel mondo giovanile;
- b) Il concepimento e l'allestimento di spettacoli teatrali, originali e non, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente
- c) La promozione della pratica teatrale e cinematografica co l'organizzazione di laboratori, corsi e seminari
- d) L'ampliamento della conoscenza della cultura teatrale e cinematografica con l'organizzazione di lezione di storia del teatro, di seminari monografici ed in lingua straniera
- e) La promozione e lo sviluppo di strumenti didattici per operatori, educatori ed insegnanti in ambito teatrale ed artistico, nonché la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale e cinematografica anche mediante l'organizzazione di convegni e manifestazioni

- f) Porsi come punto di riferimento organizzando apposite attività per quanti, svantaggiati o portatori di Handicap, possano trovare, nelle carie sfaccettature ed espressioni nel mondo del teatro, un sollievo al proprio disagio;
- g) La realizzazione di iniziative editoriali, proprie pubblicazioni, stampe, video o altro riguardanti l'attività teatrale
- h) Lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale anche attraverso l'organizzazione di corsi, laboratori, saggi, mostre etc..
- i) L'affiancare, co-progettare, rilasciare partenariati ad altre associazioni senza scopo di lucro che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione
- j) La promozione di attività di animazione, aggregazione e didattica rivolta a bambini e ragazzi, come forma d'incontro e scambio nonché di lotta al disagio ed alla discriminazione tra le nuove generazioni
- k) Promuovere la costituzione di una compagnia teatrale stabile che possa così esprimere, attraverso spettacoli e performance, le finalità artistiche e culturali dell'associazione stessa
- l) Ogni altra attività di promozione sociale in linea con quanto riportato in precedenza sarà ambito di attività dell'associazione

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite, nei limiti previsti dalla normativa, che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione:

- per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
- può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 settembre termine il 31 Agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Dicembre.

ART. 4

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato è intrasmissibile.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. In caso di domanda presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore in possesso della potestà parentale

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo o proprio delegato interno; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per: dimissioni, per esclusione o per decesso.

Le dimissioni da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 30 giorni dalla data di scadenza stabilita dal consiglio direttivo
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Collegio dei probiviri (**facoltativo**);
- d) il Collegio dei revisori dei conti (**facoltativo**);
- e) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute. Le cariche di Consigliere, membro del Collegio dei Garanti e membro Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri nel rispetto dei requisiti e delle eventuali incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo. L'assemblea determina altresì gli eventuali compensi da riconoscere ai componenti gli organi elettivi;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, email, fax da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, posta elettronica dotata di ricevuta di ritorno, o telegramma. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver

luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9

(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno $\frac{1}{5}$ dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta, da recapitarsi mediante lettera semplice, fax, posta elettronica dotata di ricevuta di ritorno, o telegramma almeno 7 giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i soci stessi. Diventa organo obbligatorio in caso in cui la base associativa raggiunga 500 iscritti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 12

(Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Diventa organo obbligatorio se il volume di entrate del rendiconto supera i 100 mila euro, per volumi inferiori l'assemblea può nominare un unico soggetto, socio o esterno.

Il sindaco Revisore, o il collegio dei Sindaci, Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) o straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 13

(Scioglimento)

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo

ART. 14

(Norma finale - rinvio)

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi Enti di promozione sociale cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

